



CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito con legge 29 maggio 2019, n. 44

per la realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi all'emergenza in atto nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto

TRA

il **Commissario straordinario** per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto (di seguito anche denominato "Commissario straordinario" o "le Parti"), con sede presso la Regione Liguria, in Arenzano, Via Marconi, n.165 16011, C.F. 95213530108, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dal Dott. Renato Franceschelli, nella sua qualità di Prefetto di Genova, nominato ai sensi dell'art. 12 della legge n.44/2019, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della struttura commissariale;

E

la **Sogesid S.p.A.** (di seguito anche denominata "Società" o "le Parti"), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall'Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispettivamente in Ministero della Transizione Ecologica (cfr. art. 2, commi 1 e 3) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (cfr. art. 5, commi 1 e 2), ridefinendo altresì le rispettive competenze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto, in Provincia di Genova;

VISTA l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006 n. 3554 recante *“Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto”* e s.m.i. con cui è stato nominato un commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di che trattasi ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante: *“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto”*, ed, in particolare, l'art. 12 del medesimo disposto normativo concernente le *“Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto”* con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) è subentrato al Commissario delegato nella gestione del SIN Cogoleto Stoppani;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del sopra citato D.L. n. 27/2019, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) provvede alla individuazione delle misure, degli interventi ed alla ricognizione delle relative risorse disponibili a legislazione vigente, finalizzate alla conclusione delle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006 n. 3554 e s.m.i. ed alla riconsegna dei beni agli aventi diritto;

ATTESO che, per la realizzazione delle attività così individuate, da svolgere entro il 31 dicembre 2021, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) si avvale, d'intesa con il Ministro dell'interno, non oltre la scadenza del predetto termine, del Prefetto di Genova in qualità di Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al quale sono attribuiti i poteri di cui all'art. 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.L. n. 27/2019, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 *“il Prefetto di Genova è autorizzato altresì ad avvalersi, mediante apposita convenzione, della Sogesid S.p.a., nonché' di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività' di cui al presente articolo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del D.L. n. 27/2019, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per l'attuazione delle disposizioni previste dal

medesimo articolo si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 – già assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza – rispetto alle quali il Prefetto di Genova subentra nella relativa titolarità. Con particolare riferimento agli interventi di bonifica, di messa in sicurezza e di riutilizzo delle aree dello stabilimento Stoppani, ed in particolare a quelli relativi al trattamento delle acque di falda, viene altresì autorizzata, per l'anno 2019, una spesa straordinaria aggiuntiva pari a 5 milioni di euro (cfr. art. 12, comma 5-bis del citato D. L.);

VISTO il decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) n. 260/STA del 27 giugno 2019 con il quale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1 del D.L. n. 27/2019, come convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono state individuate le misure e gli interventi finalizzati alla conclusione delle attività di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2006 n. 3554 e s.m.i., ivi comprese tutte le attività propedeutiche, connesse e funzionali all'attuazione degli stessi;

CONSIDERATO che, con il medesimo provvedimento ministeriale, è stata riportato il dettaglio delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esame, all'esito della ricognizione condotta;

CONSIDERATO che gli interventi di cui sopra afferiscono le aree ricadenti nel Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di “Cogoleto-Stoppani”, perimetrato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2002;

VISTO il decreto n. 08/2007 del 29 gennaio 2007, con il quale il Commissario straordinario, stante la necessità di garantire la gestione delle funzioni di attuazione delle attività e delle procedure amministrative relative agli interventi di competenza, ha provveduto alla nomina del Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 12, comma 2 della legge 21 maggio 2019, n. 44, individuato nella persona della Dott.ssa Cecilia Brescianini;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

VISTO il decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 giugno 2016 “*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTO lo schema dell’*in house providing*, così come disciplinato dalla Direttiva 2014/24/UE, art. 12, paragrafi 1 e 2 sugli appalti pubblici;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010 il quale, nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Società S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la medesima Società “*opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

CONSIDERATO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come Società *in house providing* sia del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica), sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili);

ATTESO che il predetto statuto recepisce quanto disposto dall’art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 dello statuto societario, tra le competenze della Società sono ricomprese le attività di programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale;

CONSIDERATO che nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid S.p.A. espleta la funzione di amministrazione aggiudicatrice in quanto per via dell’attività

svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, viene ricompresa nella definizione di “Organismo di diritto pubblico” di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., nell’ambito dell’*in house providing* il Ministero della Transizione Ecologica ed il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTO il decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, recante la Direttiva sul controllo analogo congiunto sulla Sogesid S.p.A., quale Società *in house* al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), registrato dalla Corte dei Conti in data 23 maggio 2019, al registro n. 1, fog. 1345;

VISTO in particolare l’art. 8, comma 4 del sopra citato decreto ministeriale n. 144 del 17 aprile 2019, il quale prevede che la Società trasmetta trimestralmente al Comitato di controllo analogo congiunto “*le Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere, anche sulla base di espresse previsioni normative che consentano l’affidamento in regime di house providing, con i Commissari straordinari di Governo nominati in relazione ad interventi emergenziali e per l’accelerazione delle procedure rientranti nell’ambito di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che l’articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede l’istituzione, presso l’ANAC, dell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house*, al ricorrere dei presupposti previsti dall’art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il penultimo periodo del sopracitato comma 1 dell’articolo 192 prevede che “*La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale*”;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio dell’ANAC n. 951 del 20 settembre 2017, ha approvato le linee guida n. 7, recanti “*Linee guida per l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016*”;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto la Sogesid S.p.A. nell' *“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* riconoscendola quale Società *in house* del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), ai sensi della citata norma;

VISTO l'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”*, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*;

ATTESA l'esigenza di garantire un adeguato supporto tecnico-specialistico al Commissario straordinario al fine di imprimere un'accelerazione alla realizzazione degli interventi urgenti e prioritari di competenza;

CONSIDERATA la specifica competenza della Sogesid S.p.A. nelle attività strumentali alla realizzazione degli interventi in materia di bonifica e risanamento ambientale di siti contaminati, nonché l'esperienza maturata nel corso degli anni con i servizi forniti alle amministrazioni centrali, regionali ed enti locali, incluse altre strutture commissariali di Governo;

ATTESA la necessità di rendere più efficiente, sollecita e incisiva l'azione commissariale ricorrendo alla Sogesid S.p.A., attraverso la sottoscrizione di una specifica Convenzione per l'affidamento alla medesima Società, ai sensi di legge, delle attività di supporto tecnico-specialistico funzionali alla realizzazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi all'emergenza in atto nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto;

VISTA la nota prot. 28/2020 del 6 ottobre 2020, con la quale il Commissario straordinario ha formalmente rappresentato la volontà di avviare una collaborazione con la Sogesid S.p.A., significando in particolare l'urgenza di provvedere alla realizzazione degli interventi di cui al punto D1 del citato decreto direttoriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) n. 260/STA del 27 giugno 2019, recante *“Sistema di accumulo dell'impianto di trattamento (TAF) delle acque dei pozzi e di drenaggio meteorico dell'area ex stabilimento Stoppani”*;

CONSIDERATO che per i predetti interventi, di cui si dispone allo stato di progetto definitivo (approvato con provvedimento del Soggetto Attuatore n. 520 del 20 dicembre 2018) ed esecutivo (approvato con provvedimento del Soggetto Attuatore n. 54 dell'11 febbraio 2019), risulta in particolare necessario procedere con i conseguenti adempimenti funzionali all'affidamento e realizzazione;

VISTA la nota prot. U-03502 del 13 ottobre 2020, con la quale la Sogesid S.p.A., nel condividere l'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla realizzazione degli interventi volti a dare risoluzione allo stato di emergenza in atto nel territorio interessato, ha manifestato la disponibilità a definire gli aspetti tecnico/operativi funzionali allo *start-up* delle attività oggetto del prefigurato avvalimento;

CONSIDERATO che, limitatamente alle attività a vacazione previste dal presente atto, si farà riferimento alla disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A., ammessa a registrazione dalla Corte dei Conti in data 25 giugno 2020, al numero 3046;

CONSIDERATO che, diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico saranno valutate a parcella, sulla base delle modalità individuate dalla vigente normativa in materia;

CONSIDERATO che l'offerta tecnico-economica contenuta nel Piano Operativo di Dettaglio allegato al presente atto è ritenuta congrua e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria delle attività svolte da Sogesid S.p.A. sarà garantita dal Commissario straordinario a valere sui propri fondi ordinari senza ulteriori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente atto risultano coerenti con quanto disposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministro della Transizione Ecologica) nell'Atto di Indirizzo sulle priorità politiche per il triennio 2021-2023 di cui al decreto ministeriale n. 19 del 18 gennaio 2021;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e s.m.i. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Richiami e premesse)

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 (Oggetto)

1. La presente Convenzione disciplina sotto il profilo procedurale, amministrativo e finanziario le attività tecnico-specialistiche che saranno garantite dalla Sogesid S.p.A. – in qualità di stazione appaltante - a favore del Commissario straordinario, ai sensi di legge, ai fini dell’affidamento e realizzazione del “*Sistema di accumulo dell’impianto di trattamento (TAF) delle acque dei pozzi e di drenaggio meteorico dell’area ex stabilimento Stoppani*” (cod. CUP: D61B18000980001), ricompreso tra gli interventi urgenti e indifferibili connessi all’emergenza in atto nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto (Provincia di Genova), individuati dal decreto direttoriale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) n. 260/STA del 27 giugno 2019.
2. Le attività di cui al comma 1 saranno svolte dalla Sogesid S.p.A. su indicazione e con il coordinamento del Commissario straordinario e comunque nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti previsti da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, ove previsti.

Articolo 3 (Tipologia di prestazioni fornite dalla Sogesid)

1. La Sogesid S.p.A. si impegna a porre in essere, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche fissate all’articolo 6, le seguenti tipologie di prestazioni a favore del Commissario straordinario, funzionali alla realizzazione dell’intervento di cui all’art. 2, comma 1:
 - ✓ redazione delle integrazioni al progetto esecutivo approvato dal Commissario straordinario;
 - ✓ funzioni di Soggetto Attuatore per le fasi di affidamento e di esecuzione del contratto. Il soggetto attuatore curerà la predisposizione di tutti gli atti amministrativi, contabili e di spesa, necessari all’erogazione dei corrispettivi a favore delle imprese esecutrici ed onorari e compensi a favore dei professionisti e funzionari incaricati, liquidati dal Responsabile del Procedimento, nel rispetto della tempistica fissata dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e dai contratti e disciplinari d’incarico stipulati con le imprese appaltatrici e liberi professionisti incaricati delle attività di consulenza e/o di supporto e/o di

specifica prestazione professionale; provvederà, altresì, a disporre i pagamenti in favore degli aventi diritto.

- ✓ funzioni di Responsabile del Procedimento, inclusa l'attività di verifica e validazione della progettazione ai sensi di legge;
 - ✓ attività di supporto al Responsabile del Procedimento, inclusa la predisposizione degli atti propedeutici allo svolgimento delle procedure per l'affidamento dei lavori (quali a titolo esemplificativo: determinazione a contrarre, bando di gara, disciplinare di gara, contratto, acquisizione e verifica di documenti propedeutici alla sottoscrizione del contratto di affidamento) nonché l'espletamento delle attività connesse alla Commissione di gara;
 - ✓ Direzione dei Lavori e certificato di regolare esecuzione.
3. I contenuti e le modalità organizzative ed esecutive delle attività individuate al comma 1 sono definiti dal Programma Operativo di dettaglio (POD), di cui all'articolo 4.

Articolo 4 (Programma Operativo di Dettaglio)

1. Il Programma Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, contiene:
- gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all'ambito di intervento di cui all'art. 2, comma 1;
 - l'organizzazione delle attività;
 - il cronoprogramma delle attività;
 - l'analisi previsionale dei costi ed il massimale di spesa.
2. Qualora si manifesti l'esigenza ricorrere a ulteriori o diverse prestazioni, il Commissario straordinario ne fa richiesta alla Sogesid S.p.A. che ne verifica la compatibilità, anche economica, con il POD. Ove necessario, le Parti procedono alla stipula di atti integrativi alla presente Convenzione.

Articolo 5 (Durata e decorrenza)

1. La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di 12 mesi e comunque fino alla conclusione delle attività previste dal presente atto.
2. Alla scadenza del mandato commissariale, prevista allo stato al 31/12/2021, le risorse economiche necessarie al completamento delle attività in corso dovranno essere trasferite dal Commissario straordinario alla Sogesid S.p.A.

Articolo 6 (Fabbisogno e copertura finanziaria)

1. Il fabbisogno finanziario per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, è complessivamente pari ad € **1.360.231,13** (euro unmilionetrecentosessantamila duecentotrentuno/13) inclusa IVA al 22%, come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nel POD.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 sarà garantita dal Commissario straordinario a valere sulle risorse di competenza disponibili a legislazione vigente.

3. A valere sulle somme rinvenienti da ribassi d'asta ed economie realizzate in attuazione degli interventi oggetto del presente atto, la Sogesid S.p.A. costituisce, un accantonamento modulabile annualmente pari ad almeno il 3 per cento del costo complessivo dei medesimi interventi, destinato alla eventuale copertura degli oneri sostenuti per la risoluzione di controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti a terzi, in presenza di cause non dipendenti dalla volontà o da responsabilità imputabili alla Società.

Articolo 7

(Determinazione del corrispettivo)

1. I corrispettivi da riconoscere alla Sogesid S.p.A. sono determinati sulla base dei criteri puntualmente dettagliati nel POD allegato e ricompresi nel pertinente quadro economico fra le spese tecniche facenti parte delle somme a disposizione dell'Amministrazione.
2. In particolare, le attività a vacanza sono valutate coerentemente con la disciplina prevista dall'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e la Sogesid S.p.A., citata nelle premesse.
3. Diversamente, le prestazioni di carattere tecnico – ingegneristico sono valutate a parcella, nel rispetto della vigente normativa in materia, con particolare riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2016. Qualora le prestazioni di carattere tecnico ingegneristico relative ai singoli interventi dettagliati nel POD allegato e di importo superiore al milione di euro siano eseguite direttamente da personale della Sogesid S.p.A., le medesime saranno valutate a parcella con l'applicazione di un ribasso del 30%, in considerazione dei ribassi medi ottenibili negli affidamenti per servizi analoghi di ingegneria.
4. L'importo delle trasferte è calcolato aggiungendo all'indennità di trasferta spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, le spese effettivamente sostenute e documentate di viaggio, pernottamento e per pasti strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate.
5. Gli importi erogati a titolo di maggiorazione per lavoro straordinario svolto dai dipendenti nell'ambito della presente Convenzione, preventivamente autorizzati dalla Sogesid S.p.A. e validati dalla Struttura commissariale, saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa a valere su specifica posta finanziaria inserita a livello previsionale nel Piano finanziario facente parte integrante del POD di cui all'art. 4.
6. Agli importi relativi alle attività a vacanza, alle trasferte ed agli straordinari è applicata una percentuale di spese generali nella misura del 14%, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera B) della citata Convenzione Quadro del 9 giugno 2020.

Articolo 8

(Fatturazione e modalità di pagamento)

1. Atteso che la Sogesid è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Commissario straordinario provvederà al pagamento alla Sogesid S.p.A. del

corrispettivo dovuto dietro presentazione di regolare fattura elettronica ad esso intestato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.

2. In considerazione dell'avvenuta approvazione da parte del Commissario straordinario, del Piano Operativo di Dettaglio, prodotto dalla Sogesid S.p.A. e facente parte integrante del presente atto, è prevista l'erogazione alla Società - a titolo di acconto - di un importo pari al 20% del valore finanziario complessivo (€ 272.046,23);
3. Le erogazioni successive all'acconto, fino al raggiungimento del 90% del fabbisogno finanziario, saranno concesse al raggiungimento di avanzamenti non inferiori al 70% dell'anticipo di cui al comma 2 (pari a € 190.432,36), in forma di rimborso delle spese effettivamente sostenute e comprovate da stati di avanzamento e certificati di pagamento, nel caso di lavori, e da relazioni intermedie, nel caso di servizi, oltre che da fatture quietanzate o documentazione avente il medesimo valore probatorio, deducendo in quota proporzionale l'anticipo di cui al comma precedente.

La rata di saldo sarà corrisposta all'emissione del certificato di regolare esecuzione, previa rendicontazione finale.

4. I pagamenti avverranno, previa presentazione alla Struttura commissariale della rendicontazione delle attività effettuate e degli importi maturati. Entro 10 giorni dalla ricezione della rendicontazione delle attività effettivamente svolte e dei corrispettivi maturati, all'esito positivo della relativa istruttoria amministrativa, il Commissario straordinario - il cui codice IPA è il seguente:1EKN2Z - autorizza la Sogesid S.p.A. all'emissione della fattura elettronica.
5. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture dei servizi acquisiti, fornite in copia conforme alla Struttura commissariale, saranno detenuti in originale presso la sede della Società e tenute a disposizione per la effettuazione di eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Articolo 9

(Referenti e gruppo di lavoro)

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, il Referente per il Commissario straordinario è il dr. geol. Vittorio Asplanato.
2. Il Referente della Sogesid S.p.A. per la presente Convenzione è individuato nell'Ing. Carlo Messina, dirigente responsabile della Direzione Tecnica della Società.
3. La Sogesid S.p.A., per l'attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, utilizza il proprio personale, nonché - ove necessario - consulenti esterni reclutati mediante procedura selettiva pubblica nel rispetto del regolamento interno per il reclutamento del personale.

Articolo 10

(Proprietà dei materiali prodotti e obblighi della Sogesid)

1. La proprietà di tutti gli elaborati prodotti dalla Sogesid S.p.A. è del Commissario straordinario che ne avrà pieno diritto di utilizzazione nei modi e nei termini che riterrà opportuni a suo insindacabile giudizio.
2. La Sogesid S.p.A. è tenuta all'obbligo della riservatezza sulle informazioni ed i documenti acquisiti nell'espletamento delle attività e non può cedere a terzi gli elaborati di cui al comma 1.

3. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, in esecuzione della presente Convenzione, a mettere a disposizione del Commissario straordinario tutta la documentazione prodotta nel corso delle attività ed eventuale software o macchinari acquistati con le risorse della Convenzione nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta.
4. La proprietà intellettuale delle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione rimane di proprietà del Commissario senza che la Sogesid S.p.A. possa vantare alcun credito oltre quello pattuito.

Articolo 11

(Prestazioni fornite da soggetti terzi)

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di servizio con soggetti terzi e/o contratti di collaborazione - qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dal medesimo atto - nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, la sola ed unica responsabile nei confronti del Commissario straordinario per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, fatto salvo l'impegno da parte del Commissario di manlevare la Sogesid S.p.A. da qualsivoglia, eventuale pretesa avanzata da soggetti terzi in ordine ad attività affidate dalla medesima Società, per cause non direttamente imputabili alla stessa.
3. Il ricorso a consulenti esterni avviene attraverso selezione pubblica, svolta dalla Sogesid S.p.A., a seguito della quale saranno conferiti gli incarichi necessari allo svolgimento delle attività previste.
4. Sogesid S.p.A. potrà ricorrere anche a professionisti già selezionati in altre procedure.

Articolo 12

(Clausole risolutive espresse e diritto di recesso)

1. Se a seguito di modifica dell'assetto proprietario della Sogesid S.p.A. dovesse mutare la natura di organismo di diritto pubblico soggetto a controllo analogo, la presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.
2. La presente Convenzione si risolverà di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. anche qualora nei confronti degli amministratori o dei dirigenti di Sogesid con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
3. Il Commissario straordinario ha diritto di recedere dalla presente Convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno di Sogesid S.p.A., con un preavviso scritto di almeno 20 giorni da inviarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sogesid S.p.A. si impegna, a sua volta, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta stipuli un contratto per l'esecuzione della presente

convenzione e nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del citato contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 13 (Controversie)

1. Le controversie in merito alla presente Convenzione sono di esclusiva competenza del Foro di Roma.
2. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o, comunque, direttamente od indirettamente ad essa connesse, la Parte interessata comunicherà per iscritto alle altre l'oggetto e i motivi della contestazione.
3. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire a una composizione entro il successivo termine di 5 giorni, dandone opportuna comunicazione al Ministero della Transizione Ecologica.
4. Resta peraltro inteso che le eventuali controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dalle parti, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q083270323900000002086.
3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M).
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare al Commissario straordinario, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Commissario

straordinario ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.

6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 15

(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001.
3. Il Commissario straordinario dichiara di aver preso visione della suddetta documentazione di Sogesid S.p.A. pubblicata sul sito istituzionale di quest'ultima, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
4. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. la risoluzione dalla presente Convenzione, ferma restando la facoltà della Società di agire per il risarcimento dei danni subiti.
5. In ottemperanza alla direttiva sulle modalità di esercizio del controllo analogo sulla Società da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare (oggi Ministero della Transizione Ecologica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), di cui al D.M. n. 144 del 17 aprile 2019, ogni disfunzione in ordine all'applicazione del citato Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società, e relativi allegati, verrà comunicata ai predetti Dicasteri.

Articolo 16

(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al

D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell’ambito delle attività tecnico procedurali indicate al precedente art. 3, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento.

Articolo 17 (Inadempimenti)

1. Verificandosi deficienza, disservizio o inadempimento da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui al precedente art. 3, che possano pregiudicare la realizzazione dell’intervento, previa formale diffida ad adempiere, il Commissario Straordinario si riserva la facoltà di sostituirsi al soggetto attuatore stesso al fine di garantire il regolare andamento delle attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 18 (Registrazione)

1. L’eventuale registrazione del presente atto sarà a carico del soggetto richiedente.

Il Commissario straordinario

**Il Presidente e Amministratore Delegato
della Sogesid S.p.A.**

Dott. Renato Franceschelli

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale.